

PROSPETTO INFORMATIVO

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, convocata su richiesta del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10.30, in unica convocazione.

PROMOTORE ed EMITTENTE:



SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE PER L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO



Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde



attivo nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 18:00

oppure, per chiamate dall'estero: **+39 3470524016**

o consultare il sito internet *www.gruppocarige.it*;

o, ancora, mandare una e-mail a: *carigerisparmio@proxitalia.com*

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Il presente Prospetto è datato 9 giugno 2020.

PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente prospetto (il “**Prospetto**”) è rivolta alla generalità degli azionisti di risparmio (gli “**Azionisti di Risparmio**” o gli “**Azionisti**”) di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (“**CARIGE**”, la “**Banca**”, l’“**Emittente**” o il “**Promotore**”), in vista dell’Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio (l’“**Assemblea Speciale**” o anche solo l’“**Assemblea**”) convocata per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, in unica convocazione.

La sollecitazione viene promossa da CARIGE, società Emittente, in relazione alle sole materie poste ai punti nn. 4 e 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea Speciale, fermo restando che la delega potrà essere conferita anche per le altre materie all’ordine del giorno dell’Assemblea Speciale, non oggetto della presente sollecitazione:

“*Proposta di:*”

4. *Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante “Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*
5. *Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante “Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, società specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee, con sede legale in Roma, Via Emilia n. 88, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97 (“**Proxitalia**” o il “**Soggetto Delegato**”), con la precisazione che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Speciale, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato della Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF (il “**Rappresentante Designato**”). Il Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato provvederà, dunque e a sua volta, a conferire sub-delega e fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, sulla base delle deleghe ricevute entro il Termine per la Delega (come di seguito definito).

In allegato sub “A” al presente Prospetto viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il “**Modulo di Delega**” o “**Modulo di adesione alla Sollecitazione**”).

Sezione I – Informazioni relative all'Emittente ed all'Assemblea

1. – Denominazione e sede sociale dell'Emittente.

La società emittente le azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è denominata “BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia” o, in forma abbreviata, “BANCA CARIGE S.p.A.” o “CARIGE S.p.A.”, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e P. IVA n. 03285880104.

La Banca è iscritta al n. 5174 dell'Albo delle Banche, è capogruppo del Gruppo bancario “Gruppo Banca CARIGE” iscritto al n. 6175.4 dell'Albo dei Gruppi Bancari e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Alla data del presente Prospetto, il capitale sociale della Banca è suddiviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie, rappresentative circa del 99,999997% del capitale sociale di Banca Carige e n. 25.542 azioni di risparmio, rappresentative circa dello 0,000003% del capitale sociale della Banca.

Si ricorda che, in forza della delibera Consob n. 20772 del 2 gennaio 2019, le azioni di risparmio, nonché le azioni ordinarie, di Banca Carige, sono attualmente sospese dalla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

CARIGE, in quanto società quotata, è soggetta alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato; in quanto banca, essa è altresì soggetta alla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza vigente per le banche e i gruppi bancari.

Dalla data di avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico Europeo (4 novembre 2014) CARIGE è sottoposta alla vigilanza prudenziale diretta da parte della Banca Centrale Europea in quanto “banca significativa” ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/20134. Per tale circostanza e per il fatto di essere una banca quotata, CARIGE rientra anche nella categoria delle “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa” individuata dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1.

2. – Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.


L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di CARIGE è convocata presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10.30, in unica convocazione.

3. – Materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea Speciale è convocata con il seguente ordine del giorno:

“Proposta di:

- 1) *Dimissioni del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Ratifica del suo operato per l'attività svolta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Rendiconto delle spese sostenute e imputate al Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*



BANCA CARIGE

- 3) *Nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed eventuale determinazione del “compenso ulteriore” ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) *Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l’assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all’OdG riportante “Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*
- 5) *Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l’assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all’OdG riportante “Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

4. – Elenco della documentazione predisposta dall’Emittente ed indicazione del sito *internet* in cui tale documentazione è disponibile.

In relazione all’Assemblea Speciale, viene predisposta la seguente documentazione:

- 1) avviso di convocazione dell’Assemblea Speciale ed estratto dell’avviso di convocazione;
- 2) modulo che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per conferire delega di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* TUF;
- 3) link per la compilazione guidata ed inoltro via internet del modulo di delega al Rappresentante Designato ex art. 135 -*undecies* TUF
- 4) modulo di delega/subdelega ex art. 135 -*novies* TUF al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106, comma 4, D.L. 18/2020;
- 5) il presente prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto con riferimento all’unico all’ordine del giorno dell’Assemblea Speciale;
- 6) modulo di adesione alla presente sollecitazione di deleghe di voto (riportato in allegato *sub “A”* al presente Prospetto);
- 7) relazione illustrativa predisposta dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio concernente i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Speciale, corredata dei documenti rilevanti e con il testo integrale delle proposte di deliberazione; e
- 8) avviso di sollecitazione di deleghe di voto promossa da CARIGE;

La documentazione di cui ai punti 1), 5), 6) 7) e 8) è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede sociale di CARIGE, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, www.emarketstorage.com, nonché sul sito *internet* dell’Emittente, www.gruppocarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, anche in linea con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti.

I moduli di delega e il link di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno resi disponibili sul sito *internet* dell'Emittente, www.gruppocarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >.

Gli Azionisti di Risparmio della Banca, a norma dell'art. 130 TUF, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Si segnala che gli Azionisti che intendono aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega sopra elencati ai n. 2 e n. 4 e a disposizione sul sito dell'Emittente, ma solo il Modulo di Delega allegato al presente Prospetto (sopra elencato al n. 6), specificamente individuato come “Modulo di adesione alla sollecitazione di deleghe”, reperibile sul sito *internet* www.gruppocarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >.

Ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, gli Azionisti che aderiscono alla presente sollecitazione hanno facoltà di conferire istruzioni difformi rispetto a una o più proposte del Promotore, che, si ricorda, hanno esclusivamente ad oggetto le materie poste ai punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea di CARIGE (le “**Proposte del Promotore**”), e il Promotore, in quanto emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare – tramite il Soggetto Delegato, che a sua volta conferirà delega e fornirà istruzioni al Rappresentante Designato - il voto anche in modo difforme dalle Proposte del Promotore.

Secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, e fermo restando che, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, il Promotore, in quanto emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare – tramite il Soggetto Delegato, che a sua volta conferirà delega e fornirà istruzioni al Rappresentante Designato - il voto anche in modo difforme dalle Proposte del Promotore, gli Azionisti di Risparmio che non intendono aderire alla presente sollecitazione, ma vogliono comunque votare in merito alle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale presentate dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio all'Assemblea Speciale (le “**Proposte del Rappresentante Comune**”) possono farlo esclusivamente conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto sulle Proposte del Rappresentante Comune al Rappresentante Designato (*i.e.* Computershare S.p.A.) ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, www.gruppocarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >.

Sezione II – Informazioni relative al Promotore

1. – Denominazione e forma giuridica del Promotore.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società Emittente, BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (in tale veste, come già definito, anche il “**Promotore**”).

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto nell’Assemblea Speciale, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, in qualità di Soggetto Delegato, con la precisazione che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Speciale, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (*i.e.* Computershare S.p.A.). Il Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato (*i.e.* Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson) provvederà, dunque e a sua volta, a conferire sub-delega e fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato (*i.e.* Computershare S.p.A.), sulla base delle deleghe ricevute entro il Termine per la Delega (come di seguito definito).

L’adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato (*i.e.* Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson) attribuiscono a quest’ultimo la legittimazione a conferire delega ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato (*i.e.* Computershare S.p.A.), affinché costui rappresenti l’Azionista nell’Assemblea Speciale esercitando il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall’Azionista medesimo nel Modulo di Delega.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato (*i.e.* Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson) sia da Azionisti *retail* (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

2. – Sede sociale del Promotore.


Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

3. – Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubbliche disponibili sul sito Consob, i soggetti che risultano all’Emittente titolari di partecipazioni al capitale sociale di CARIGE rilevanti ai sensi dell’art. 120 TUF sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

Dichiarante	Azionista Diretto	% sul capitale ordinario
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	79,992% ¹

¹ Il 39,847% in qualità di proprietario ed il 40,145% in qualità di prestatario



BANCA CARIGE

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Società per Azioni	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Società per Azioni	8,341%
---	---	--------

Sulla base delle comunicazioni effettuate a CARIGE e di quanto risultante sul sito Consob, all'Emittente non risultano attualmente in essere patti parasociali riguardanti CARIGE rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

4. – Descrizione delle attività esercitate.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto sociale di CARIGE, "1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme; b) le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) le attività di finanziamento in genere regolate da leggi speciali, ivi comprese quelle agevolate; d) l'attività di credito su pegno, l'assunzione di concessioni per il servizio di riscossione dei tributi ed il servizio di tesoreria e cassa; e) la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni; f) l'emissione di obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative. 2. Per il migliore raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere ogni attività collegata e/o connessa ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile a tale raggiungimento, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni. 3. La Società è capogruppo del Gruppo bancario Banca CARIGE, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Società nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento emana le disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo medesimo."

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

5. – Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, CARIGE detiene complessive n. 219.511 azioni proprie, pari allo 0,0004% del capitale sociale ordinario, oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000. La presenza di tali ultime azioni deriva dalla conversione del capitale sociale in Euro, deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 6 dicembre 2001 e dalla conseguente operazione di frazionamento del capitale: a tutt'oggi non sono infatti state presentate per la conversione almeno n. 6 vecchie azioni ordinarie non dematerializzate e non è stato pertanto possibile procedere agli adempimenti previsti dalla citata delibera, attuabili su una soglia minima di n. 50 vecchie azioni.

Il diritto di voto relativo alle azioni proprie risulta sospeso ai sensi di legge.

Le società appartenenti al Gruppo Banca CARIGE o comunque controllate da CARIGE non detengono azioni dell'Emittente.

6. – Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare

il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui propri titoli detenuti in portafoglio né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi.

7. – Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente.

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, e le società appartenenti al Gruppo Banca CARIGE o comunque controllate da CARIGE, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni ordinarie o di risparmio BANCA CARIGE.

8. – Situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-*decies* TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto. Coincidendo il Promotore con l'Emittente, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti:

- ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla Proposta del Promotore, quest'ultimo – tramite il Soggetto Delegato e il Rappresentante Designato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria Proposta;
- il Promotore – tramite il Soggetto Delegato e il Rappresentante Designato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies* TUF.


9. – Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

10. – Indicazione dell'eventuale sostituto


Fermo restando che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (*i.e.* Computershare S.p.A.), ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente Avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato (*i.e.* Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson), nelle persone di, in via disgiunta:

- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRRT82C52C349Y;



BANCA CARIGE

- Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L;
- Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, codice fiscale MSSLCU85D06F839W.



Sezione III – Informazioni sul voto

1. – Indicazione delle specifiche Proposte di deliberazione oggetto di sollecitazione


La sollecitazione viene promossa da CARIGE, società Emittente, in relazione alle sole materie di cui ai punti nn. 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale:

“Proposta di:

4. *Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante “Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*
5. *Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante “Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Di seguito si riportano le Proposte del Rappresentante Comune sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Speciale quali n. 4 e 5 all'ordine del giorno, e sulle quali il Promotore propone di esprimere voto contrario, come riportato nella tabella qui di seguito.

Proposta del Rappresentante Comune	Proposta del Promotore
<p>4) <i>L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia preso atto del contenuto della relazione illustrativa del Rappresentante comune, ritenuto completo ed esaudiente</i></p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p><i>di Autorizzare il Rappresentante comune ad impugnare, con la più ampia discrezione, le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante “Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute”</i></p>	Esprimere voto contrario alla Proposta del Rappresentante Comune
<p>5) <i>L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di</i></p>	Esprimere voto contrario alla Proposta del Rappresentante Comune



BANCA CARIGE

Risparmio di Genova e Imperia preso atto del contenuto della relazione illustrativa del Rappresentante comune, ritenuto completo ed esaudiente

DELIBERA

di autorizzare il Rappresentante comune ad impugnare, con la più ampia discrezione, le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante "Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società".

La Proposta del Rappresentante Comune è illustrata nella *Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.a. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia*, a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* di CARIGE www.gruppocarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", www.emarketstorage.com.

2. – Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel Modulo di Delega.

Nel presente paragrafo vengono indicate le ragioni delle Proposte del Promotore, il quale, con la presente sollecitazione, propone di esprimere voto contrario rispetto alle Proposte del Rappresentante Comune sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Speciale quali n. 4 e 5 all'ordine del giorno.


Come noto, in data 29 maggio 2020, l'assemblea degli azionisti di CARIGE, in sede straordinaria (l'"**Assemblea Straordinaria**"), ha deliberato, *inter alia*:

- di approvare un'operazione di conversione facoltativa delle azioni di risparmio della Banca in azioni ordinarie di nuova emissione secondo un rapporto di conversione pari a n. 20.500 (ventimilacinquecento) azioni ordinarie per ogni azione di risparmio che sarà portata in conversione (la "**Conversione Facoltativa**" o la "**Conversione**"); e

- di approvare un'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie esistenti e n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio esistenti (il "**Raggruppamento**").

Rispetto alle delibere di Conversione e Raggruppamento assunte dall'Assemblea Straordinaria, è pervenuta alla Banca la richiesta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di convocare l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, per deliberare, tra le altre materie, in merito all'autorizzazione al Rappresentante Comune di impugnare, con la più ampia discrezione, la delibera di Raggruppamento (punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale) e la delibera di Conversione Facoltativa (punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale).

Rispetto a tali proposte di delibera, il Rappresentante Comune ha fatto pervenire la propria



BANCA CARIGE

relazione, pubblicata in data 29 maggio 2020 e a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito *internet* di CARIGE www.gruppcarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, www.emarketstorage.com.

Le proposte di autorizzazione all'impugnazione delle delibere assembleari di Conversione e Raggruppamento sottoposte dal Rappresentante Comune degli Azionisti all'attenzione dell'Assemblea, come punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno, appaiono pretestuose e strumentali.

Anzitutto, e con riferimento alla proposta di cui al n. 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, vale la pena di rappresentare come la proposta di Conversione, come descritta nella relativa relazione illustrativa all'Assemblea Straordinaria della Banca del 29 maggio 2020, sia strutturata quale una conversione di tipo facoltativo e non obbligatorio, non sussistendo quindi alcun obbligo in capo agli Azionisti di Risparmio di aderire alla stessa, ben potendo invero gli stessi decidere di non apportare le proprie azioni di risparmio alla procedura di Conversione Facoltativa, mantenendo così invariato il proprio *status*.


La Conversione Facoltativa altro non è se non un diritto o, appunto, una facoltà che viene riconosciuta dalla Banca in favore degli Azionisti di Risparmio di poter convertire le proprie Azioni di Risparmio in azioni ordinarie di nuova emissione, e, come tale, non si vede come la relativa delibera possa essere oggetto di impugnazione da parte di quegli stessi Azionisti di Risparmio che ne beneficerebbero.

Stante quanto sopra, non si ravvede quindi, con riferimento a tale specifica proposta di deliberazione, come possa sussistere un qualsiasi interesse degli Azionisti di Risparmio ad una non meglio precisata impugnazione della Conversione Facoltativa; anzi, un'eventuale impugnazione della Conversione Facoltativa, avrebbe il solo effetto di arrecare nocimento agli stessi Azionisti di Risparmio che, nella non creduta ipotesi di accoglimento di tale impugnazione da parte delle competenti autorità giudiziarie, potrebbero vedere pregiudicata la facoltà loro riconosciuta dall'Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020 di convertire le proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie, secondo il rapporto di n. 20.500 azioni ordinarie CARIGE di nuova emissione ogni azione di risparmio CARIGE portata in adesione.

Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione all'impugnazione della delibera assembleare di Raggruppamento (punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale), giova, in questa sede, richiamare la circostanza che il Raggruppamento, che sarà attuato solo successivamente alla Conversione Facoltativa ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, riguarderà tutte le azioni emesse dalla Banca (i.e. sia le azioni ordinarie, sia le azioni di risparmio), non essendo possibile dare corso ad un raggruppamento che riguardi un'unica categoria di azioni in applicazione del principio espresso dall'art. 2346 del codice civile, secondo il quale il valore nominale delle azioni deve essere il medesimo per tutte le azioni in circolazione. Le considerazioni svolte, ovviamente, conservano piena validità anche nell'ipotesi in cui le azioni siano prive di indicazione del valore nominale, come nel caso di specie.

Come anche riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020 sulla proposta di Raggruppamento, il suddetto Raggruppamento non comporta alcun pregiudizio specifico ai diritti degli Azionisti di Risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF (e come tale non può ritenersi soggetto all'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio).

Venendo alle ragioni per le quali si è ritenuto di procedere all'operazione di Raggruppamento, come approvata dall'Assemblea Straordinaria, e riprendendo anche alcune considerazioni già esposte nella relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ex articolo 125-ter del TUF (e pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società), si



BANCA CARIGE

rappresenta nuovamente in questa sede che il Raggruppamento è volto ad attuare una semplificazione della gestione amministrativa delle azioni (ordinarie e di risparmio) della Banca. Il numero delle azioni CARIGE in circolazione, infatti, risulta oggi evidentemente sproporzionato alla luce degli effetti dei numerosi aumenti di capitale effettuati. Il Raggruppamento, riducendo il numero di azioni in circolazione e accorpandone il relativo valore, potrebbe consentire di ripristinare un prezzo di mercato delle Azioni che possa risultare allineato agli standard delle società quotate in un mercato regolamentato, laddove le azioni CARIGE dovessero essere riammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

A tal ultimo riguardo, tenuto conto degli effetti dell'ultimo aumento di capitale della Banca, conclusosi nel dicembre 2019, nonché, sulla base delle stime e informazioni a oggi disponibili, dell'attuale scenario legato al diffondersi della pandemia Covid-19 e del generale andamento del settore bancario in Italia, non si può escludere la possibilità che, in assenza di un'operazione di Raggruppamento, le azioni ordinarie CARIGE, in caso intervenisse un provvedimento di riammissione alla negoziazione, possano trovarsi a trattare a prezzi contenuti. Nel caso in cui tali prezzi risultassero inferiori a talune soglie, il funzionamento del meccanismo finalizzato alla determinazione del prezzo potrebbe essere ostacolato e causare volatilità. Rispetto a questa circostanza, si rammenta che le competenti Autorità sono recentemente intervenute per modificare le disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e delle relative Istruzioni. Con tale intervento, le Autorità hanno incluso, tra le ipotesi di sospensione di titoli quotati dalla negoziazione, i casi in cui (i) i prezzi ufficiali delle azioni risultino inferiori a Euro 0,01 per un periodo continuativo di sei mesi (c.d. *penny stock*, disciplina già in vigore sui mercati USA); (ii) un emittente intenda dare corso a un'operazione straordinaria da cui potrebbe risultare un prezzo teorico delle azioni inferiore alla soglia minima di Euro 0,01.

Anche alla luce di quanto sopra, quindi, in assenza del preventivo Raggruppamento, e qualora intervenisse nel frattempo un provvedimento di riammissione alla negoziazione, la stessa negoziazione delle azioni ordinarie CARIGE potrebbe in concreto essere nuovamente sospesa, come previsto dalla normativa da ultimo aggiornata.


Alla luce di tutto quanto sopra, l'operazione di Raggruppamento approvata dall'Assemblea Straordinaria lo scorso 29 maggio 2020, riveste, dunque, carattere della essenzialità, tra l'altro, rispetto ad un primario interesse della Banca e dei suoi azionisti, quale è quello di creare le condizioni tecnico - giuridiche per favorire un regolare svolgimento degli scambi in caso di riammissione delle azioni della Banca alla negoziazione sul MTA.

Il Raggruppamento favorirebbe, al contempo, un impatto positivo in termini di percezione da parte del mercato del titolo CARIGE, che potrebbe potenzialmente rientrare in una fascia di prezzo (€1 - €10) "popolata" da circa il 50% delle società dell'indice FTSE-All Share.

Analoghe considerazioni, peraltro, *mutatis mutandis*, valgono anche nel caso in cui le azioni della Banca non dovessero essere riammesse a quotazione: infatti, anche in questa ipotesi, avere un numero così elevato di azioni in circolazione, con un valore così ridotto, rappresenterebbe, comunque, un *unicum* sul mercato, con annesse complessità di gestione.

Pertanto, come anche riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Raggruppamento sopra richiamata, il Raggruppamento si presenta, quindi, come l'unica soluzione percorribile per permettere a Banca Carige di avere, a seguito della sua implementazione, una struttura azionaria razionale, anche in assenza di una riammissione alla negoziazione delle azioni CARIGE sul MTA.

La Banca – proponendo il Raggruppamento in contestualità con la Conversione Facoltativa, come entrambi sono stati approvati dall'assemblea dei soci straordinaria del 29 maggio 2020 –



BANCA CARIGE

ha inteso proporre un assetto quanto più possibile equilibrato sia per la Banca sia per gli Azionisti di Risparmio. Invero, come anche già anticipato, il riconoscimento agli azionisti di risparmio di Banca Carige della facoltà di poter convertire le proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie della Banca di nuova emissione, antecedentemente all'efficacia del Raggruppamento, ha la funzione di permettere di contemperare l'esigenza primaria di Banca Carige di procedere con il Raggruppamento e, allo stesso tempo, tutelare la posizione degli Azionisti di Risparmio, riconoscendo agli stessi, in caso di un'eventuale riammissione delle azioni ordinarie della Banca alla negoziazione sul MTA, la possibilità di detenere un titolo, quale appunto l'azione ordinaria, con un grado di liquidità sul mercato significativamente superiore a quello delle azioni di risparmio.

Si deve, d'altra parte, rammentare che sarà messo a disposizione degli Azionisti di Risparmio (al pari di quelli ordinari) un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni CARIGE non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato, qualora intervenga, nel frattempo, un provvedimento di riammissione delle azioni della Banca a negoziazione, ovvero, laddove ciò non avvenga, sulla base di un altro valore che dovrà essere determinato.


Pertanto, l'accoglimento di una eventuale impugnazione (secondo modalità e tempistiche ad oggi del tutto ignote) delle deliberazioni di Conversione Facoltativa e Raggruppamento, avrebbe come unico effetto quello di pregiudicare gli interessi della Banca e di tutti i suoi azionisti (ivi inclusi gli Azionisti di Risparmio), non permettendo di ricostituire i presupposti tecnico-giuridici per un'eventuale riammissione delle azioni della Banca alla quotazione. Al contempo, non si ravvedono interessi specifici degli Azionisti di Risparmio ad una non meglio precisata impugnazione dell'operazione di Raggruppamento, e, ancor meno, dell'operazione di Conversione Facoltativa. Tali proposte di autorizzazione all'impugnazione delle suddette delibere appaiono – si ripete – del tutto pretestuose e strumentali, ed inevitabilmente lesive dell'immagine di Banca CARIGE e dei suoi azionisti, stante il contenzioso che con tutta probabilità ne deriverebbe e con la necessità per la Banca di difendersi nelle sedi opportune.

Peraltro, giova in questa sede richiamare la circostanza per cui eventuali azioni intraprese ai fini di un'impugnativa delle delibere assembleari di Raggruppamento e/o di Conversione Facoltativa, comporterebbero un aggravio di costi e spese non solo per la Banca, ma anche per gli Azionisti di Risparmio, in quanto i costi e le spese che la categoria degli Azionisti di Risparmio sarebbe tenuta a sopportare in virtù di tali contenziosi (che verrebbero anticipati dalla Banca), verrebbero in un secondo momento portati dalla Banca in deduzione di eventuali dividendi che potranno essere distribuiti in futuro agli Azionisti di Risparmio, come previsto dalla vigente normativa.

Per una descrizione in maggiore dettaglio delle operazioni di Conversione Facoltativa e di Raggruppamento, nonché dell'interesse della Banca a dare corso alle suddette operazioni, si invitano gli Azionisti ad esaminare le rispettive relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di CARIGE ai sensi dell'art. 125-ter del TUF in occasione dell'Assemblea Straordinaria di CARIGE del 29 maggio 2020, a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito *internet* di CARIGE www.gruppcarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, www.emarketstorage.com.

3. – Delega di voto non rilasciata in conformità alla Proposta precisata al punto 1 della presente Sezione.

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa da CARIGE, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Promotore è tenuto ad esercitare il voto – tramite il Soggetto Delegato – anche se la delega non è rilasciata con istruzioni di voto conformi alla propria Proposta.



BANCA CARIGE

4. – Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Per una descrizione delle operazioni di Conversione Facoltativa e di Raggruppamento, nonché dell'interesse della Banca a dare corso alle suddette operazioni, si invitano gli Azionisti ad esaminare le rispettive relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di CARIGE ai sensi dell'art. 125-ter del TUF in occasione dell'Assemblea dei soci di CARIGE del 29 maggio 2020, a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito *internet* di CARIGE www.gruppocarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, www.emarketstorage.com.

Per una illustrazione delle materie sottoposte all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, è disponibile la *Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.a. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia*, presso la sede legale e sul sito *internet* di CARIGE www.gruppocarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, www.emarketstorage.com.

Si rammenta, inoltre, che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (*i.e.* Computershare S.p.A.). Una volta ricevuta la delega e le istruzioni di voto mediante il Modulo di Delega e le altre informazioni riportate nella Sezione IV del presente Prospetto, il Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato (*i.e.* Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson) provvederà, dunque e a sua volta, a conferire sub-delega e fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato (*i.e.* Computershare S.p.A.), sulla base delle deleghe ricevute entro il Termine per la Delega (come di seguito definito).

Sezione IV – Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1. – Validità della delega di voto.

Ai fini della validità della delega, l'apposito "Modulo di delega" o "Modulo di adesione alla Sollecitazione" deve essere sottoscritto e datato:

- in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea Speciale;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale e a cui spetta il diritto di voto in Assemblea Speciale.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**venerdì 19 giugno 2020**, cosiddetta "*record date*");
- soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (venerdì 19 giugno 2020), saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea Speciale.

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.


2. – Termine ultimo entro il quale il Modulo di Delega deve pervenire al Soggetto Delegato e modalità di trasmissione al Promotore.

Il Modulo di Delega o "Modulo di adesione alla Sollecitazione" deve pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, **entro le ore 12.00 del 29 giugno 2020** (il "**Termine per la Delega**"), mediante una delle seguenti modalità (le "**Modalità per il Conferimento**"):

- via posta elettronica all'indirizzo carigerisparmio@proxitalia.com;
- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 99332795; 06 93380264; 06 42171500;

Ferma la necessità di procedere all'invio della delega a mezzo posta elettronica o a mezzo fax agli indirizzi sopra riportati (e fermo restando che farà fede il modulo trasmesso secondo tali modalità), l'originale della delega stessa potrà essere inoltre trasmesso per posta o consegnato a mani al Promotore, per il tramite di Proxitalia, oppure potrà essere trasmesso un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità del delegante; (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura



BANCA CARIGE

speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/dell'altro ente; e (iii) copia della richiesta di comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea inoltrata al proprio intermediario.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

3. – Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto.

Il Promotore, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, non potrà esercitare – tramite il Soggetto Delegato - il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel Modulo di Delega, neppure nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

4. – Revoca della delega di voto.

La delega al Promotore, tramite Proxitalia, potrà essere sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore e del Soggetto Delegato entro le ore 12.00 del 29 giugno 2020, con una delle modalità con cui può essere conferita.

* * *

Dichiarazioni di responsabilità

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di Delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

* * *

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob, alla società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e alla società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Genova, 9 giugno 2020

BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

ELENCO ALLEGATI

Allegato "A": Modulo di Delega o Modulo di adesione alla Sollecitazione, pubblicato in data 9 giugno 2020;

Allegato “A” al Prospetto

MODULO DI DELEGA / MODULO DI ADESIONE ALLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (“**CARIGE**”, la “**Banca**”, l’**Emittente**” o il “**Promotore**”), tramite Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson (“**Proxitalia**” o il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di CARIGE convocata per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, in unica convocazione (l’**Assemblea Speciale**” o l’**Assemblea**”), con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di CARIGE, www.gruppcarige.it – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, in data 29 maggio 2020.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato, **entro le ore 12.00 del 29 giugno 2020**, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo carigerisparmio@proxitalia.com;
- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 99332795; 06 93380264; 06 42171500;

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la.....
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a il
residente a
(città e indirizzo)
C.F....., numero di telefono..... e-mail.....

(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

.....
(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto)
con sede in.....
(città e indirizzo)
C.F....., numero di telefono

e-mail....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato

(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del certificato aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/di altro ente)

titolare del diritto di voto per l'Assemblea Speciale alla chiusura della giornata contabile di **venerdì 19 giugno 2020** (c.d. "record date") in qualità di:.....

(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.....intermediario.....
(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), i titolari del diritto di voto che aderiscono alla Sollecitazione hanno facoltà di conferire istruzioni difformi rispetto alla proposta del Promotore (la "**Proposta del Promotore**" o la "**Proposta**"), e che il Promotore, in quanto emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare – tramite il Soggetto Delegato – il voto anche in modo non conforme alla propria Proposta;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;


DELEGA

il Promotore, per il tramite di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson nella sua qualità di Soggetto Delegato dal Promotore, con sede legale in Roma, Via Emilia n. 88, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, quest'ultimo nelle persone di:

- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRR82C52C349Y;
- Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L;
- Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, codice fiscale MSSLCU85D06F839W;

in relazione ai quali, per quanto a conoscenza della Banca, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-*decies* del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"),

e riconosce che, a sua volta, il Promotore, per il tramite di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson conferirà sub-delega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente Modulo di Delega ai sensi



BANCA CARIGE

dell'art. 135-undecies del TUF, a Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato della Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,

a partecipare e votare all'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di CARIGE del 30 giugno 2020 come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni di risparmio CARIGE registrate nel/i conto/i titoli n. presso.....
(intermediario depositario)


ABI CAB

(Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti)

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento alle sole materie n. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale e, in relazione agli stessi, propone di **votare contrario** alle proposte del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio della Banca, secondo quanto di seguito riportato:

Proposta del Promotore		
<i>Esprimere voto contrario alla proposta:</i> 4) di Autorizzare il Rappresentante comune ad impugnare, con la più ampia discrezione, le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante "Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute"	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE <u>CONTRARIO</u>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE
<i>Esprimere voto contrario alla proposta:</i> 5) di autorizzare il Rappresentante comune ad impugnare, con la più ampia discrezione, le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante "Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società"	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE <u>CONTRARIO</u>
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE



BANCA CARIGE

Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate il sottoscritto, con riferimento alla Proposta:

PER QUANTO CONCERNE IL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
- REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN:
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

PER QUANTO CONCERNE IL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO:


- CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
- REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN:
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

C) ALTRE DELIBERAZIONI NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

La sollecitazione di voto ha ad oggetto le sole materie di cui ai punti n. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, fermo restando che gli Azionisti di Risparmio potranno in ogni caso rilasciare delega anche con riferimento alle altre materie di cui ai punti n. 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale.

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega intendesse conferire delega per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il Promotore non abbia richiesto il conferimento della delega, si prega di specificare qui di seguito le relative istruzioni di voto.

Proposta di delibera all'ordine del giorno		
<i>1) di prendere atto delle dimissioni del Rappresentante comune e di ratificarne l'operato per l'attività svolta nel corso del mandato.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO
<i>di approvare il rendiconto del Rappresentante comune delle spese sostenute e imputate al Fondo ex art.</i>	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE



BANCA CARIGE


146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998.	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE
2) di approvare il rendiconto del Rappresentante comune delle spese sostenute e imputate al Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998.	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE
3) di riconfermare il Sig, Michele Petrer, nato a Laterza Ta il 20.07.1960 e domiciliato a Brescia in Vicolo Delle Vidazze 1, quale Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di Banca CARIGE S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e cioè con durata dell'incarico fino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022; di corrispondere al Rappresentante comune, come previsto dall'articolo 37 dello statuto sociale, il compenso annuo determinato nella misura del 5% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale più un ulteriore compenso annuo di euro 20.000,00(ventimila/00) più accessori di legge e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; di stabilire che il compenso sia corrisposto mensilmente prorata.	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE
	<input type="checkbox"/>	RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE

Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate il sottoscritto, con riferimento alle materie all'ordine del giorno sopra riportate e non oggetto della presente sollecitazione:

PER QUANTO CONCERNE IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE
- REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE IN:
- FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

PER QUANTO CONCERNE IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO:



BANCA CARIGE

- CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE
- REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE IN:
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

PER QUANTO CONCERNE IL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE
- REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE IN:
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea Speciale; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

Sezione da compilare solo se il firmatario è diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto.....

(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA.....

FIRMA.....

APPENDICE NORMATIVA

Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF o Testo unico)

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
 - b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
 - c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

... articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ...

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione. 2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3. ...comma *abrogato dal D.Lgs n. 27/2010*

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)

Capo II

Sollecitazione di delega

Art. 135

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. ...comma abrogato con delibera n. 17730/2011

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere

comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.